



**DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E
LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER
LE FUNZIONI TECNICHE
ART. 45 DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

Trasmesso in bozza ai sindacati con nota prot. n. _____ del _____

Concertato con i sindacati con verbale di confronto del _____

Approvato con DP n. _____ del _____

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento del fondo

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - INCENTIVO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Informazione e confronto

Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali, nonché relative al PNRR

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività

1. Il presente disciplinare è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente disciplinare il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente disciplinare. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia previsto e nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,
 - c) eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. In riferimento alle forme di partenariato pubblico privato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche- amministrative indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti e gli eventuali collaboratori degli stessi, che svolgono le seguenti attività tecniche – amministrative:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5- Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Disciplinare:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, qualora le risorse necessarie alla loro esecuzione siano imputate, nel bilancio dell'ente, come spese correnti;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 140.000,00, qualora le risorse necessarie alla loro esecuzione siano imputate, nel bilancio dell'ente, come spese correnti
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
 - e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
 - f) soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza e stazioni uniche appaltanti

1. In caso di attività svolta dalle centrale di committenza o dalle stazioni uniche appaltanti , ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente disciplinare.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
- 4.

Art. 7 - Quota del 20 per cento del fondo

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18 oppure a prestazioni non svolte, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del presente disciplinare;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del presente disciplinare;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 - Graduatoria della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

LAVORI		
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	INCENTIVO %
A	Nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita dal legislatore.	1,80%
B	Nuove opere e lavori a rete con importo inferiore alla soglia	1,90%

	comunitaria stabilita dal legislatore.	
D	Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita dal legislatore.	1,90%
E	Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita dal legislatore.	2,00%
G	Interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria di qualsiasi importo	2,00%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

- Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

MACRO – ATTIVITÀ	ATTIVITÀ TECNICHE GENERALI	PERCENTUALE (%)
PROGRAMMAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE RENDICONTAZIONE 43%	Programmazione e gestione della spesa per investimenti	6
	Responsabile Unico del Progetto	19
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	14
	Predisposizione dei documenti di gara	4
PROGETTAZIONE 24%	Redazione di documento di fattibilità delle alternative progettuali e del progetto di fattibilità tecnico ed economica	6
	Redazione del progetto esecutivo	12
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4

ESECUZIONE 27%	Direzione dei lavori	15
	Ufficio di direzione lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere , etc.)	8
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4
VERIFICHE E COLLAUDI 6%	Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	4
	Collaudo statico (da sommare al collaudo tecnico amministrativo)	2
TOTALE		100

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche da effettuare sono corrispondentemente riparametrate con un incremento massimo del 20%. La parte delle economie derivanti dalla non effettuazione di una o più attività, eccedente il 20%, va ad incrementare la quota del fondo di cui all'art.7 del presente disciplinare.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

FORNITURE E SERVIZI		
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	INCENTIVO %
A	Importo superiore ai 5.000.000,00 di euro	1,10%
B	Importo compresa tra 1.000.000,00 e 5.000.000,00 di euro	1,20%
C	Importo compreso fino ad 1.000.000,00 euro	1,30%

- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il Dirigente del settore.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

MACRO – ATTIVITÀ	ATTIVITÀ TECNICHE GENERALI	Percentuale (%)
PROGRAMMAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE RENDICONTAZIONE 45%	Programmazione e gestione della spesa per investimenti	6
	Responsabile Unico del Progetto	20
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15
	Predisposizione dei documenti di gara	4
PROGETTAZIONE 20%	Redazione di documento di fattibilità delle alternative progettuali	5
	Redazione del progetto	15
ESECUZIONE 27%	Direzione dell'esecuzione	20
	Collaboratori alla direzione dell'esecuzione	7
VERIFICHE E COLLAUDI 8%	Certificato di regolare esecuzione	4
	Verifica di conformità (ove prevista)	4
TOTALE		100

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche da effettuare sono corrispondentemente riparametrate con un incremento massimo del 20%. La parte delle economie derivanti dalla non effettuazione di una o più attività, eccedente il 20%, va ad incrementare la quota del fondo di cui all'art.7 del presente disciplinare.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e

l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura².
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Presidente della Provincia, al Segretario generale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato abbattimento dell'1% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 17- Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva Tabella 3.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al RUP, all'Ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella Tabella 3.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture o aumenti dei costi inizialmente previsti imputabili alla responsabilità del RUP e della direzione dell'esecuzione e dei loro collaboratori, nell'esercizio delle attività l'incentivo, riferito alla quota spettante, è ridotto della percentuale come determinata nella successiva tabella 1.

TABELLA – CASI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO		
Tipologia	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 20 % al 40 % del tempo contrattuale	30%
	dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 – Costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	dal 20 al 40% dell'importo contrattuale	30%
	dal 40% al 70 % dell'imposto contrattuale	60%
	oltre il 70% dell'importo contrattuale	100%

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività

svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - a) il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 19 - Informazione e confronto

1. Il Servizio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente disciplinare in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali, nonché relative al PNRR.

1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.
2. La natura speciale e transitoria degli interventi finanziati con il PNR e la particolare complessità delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione hanno comportato la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, pertanto, coerentemente, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo per gli interventi del PNRR attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro, sono stati ridefiniti nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti

TABELLA 1 - LAVORI		
MACRO – ATTIVITÀ	ATTIVITÀ TECNICHE GENERALI	PERCENTUALE (%)
PROGRAMMAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE RENDICONTAZIONE 45%	Programmazione e gestione della spesa per investimenti	15
	Responsabile Unico del Progetto	15
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10
	Predisposizione dei documenti di gara	5
PROGETTAZIONE	Redazione dl documento di fattibilità delle alternative	8

DISCIPLINARE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 D.LGS. N. 36/2023

23%	progettuali e del progetto di fattibilità tecnico ed economica	
	Redazione del progetto esecutivo	10
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3
ESECUZIONE 26%	Direzione dei lavori	15
	Ufficio di direzione lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere , etc.)	6
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5
VERIFICHE E COLLAUDI 6%	Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	4
	Collaudo statico (da sommare al collaudo tecnico amministrativo)	2
TOTALE		100

TABELLA 2 – SERVIZI E FORNITURE

MACRO – ATTIVITÀ	ATTIVITÀ TECNICHE GENERALI	Percentuale (%)
PROGRAMMAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE RENDICONTAZIONE 45%	Programmazione e gestione della spesa per investimenti	15
	Responsabile Unico del Progetto	15
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10
	Predisposizione dei documenti di gara	5
PROGETTAZIONE 22%	Redazione dl documento di fattibilità delle alternative progettuali	8
	Redazione del progetto	14
ESECUZIONE 25%	Direzione dell'esecuzione	18
	Collaboratori alla direzione dell'esecuzione	7
VERIFICHE E COLLAUDI	Certificato di regolare esecuzione	4

DISCIPLINARE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 D.LGS. N. 36/2023

8%	Verifica di conformità (ove prevista)	4
TOTALE		100

3. Il presente disciplinare si applica a tutte le procedure d'appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture avviate a partire dal 01.07.2023 di cui al codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, compresi gli interventi finanziati con il PNRR.
4. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applica la disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia.